

ROMA



ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

31 OTT 2023

N. RC/

29570

Ordinanza del Sindaco

Prot. n. **N. 114** 31 OTT. 2023

Prot. NA/2023/0024609
del 31/10/2023

Oggetto:

Periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio di Roma Capitale, nella stagione invernale 2023 - 2024.

Il Direttore del Dipartimento
Coordinamento Sviluppo e
Infrastrutture e Manutenzione
Urbana

Ernesto Dello Vicario



Ernesto Dello Vicario
31.10.2023 13:54:18
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento
Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e
Risanamento dagli Inquinamenti

Paolo Gaetano Giacomelli



PAOLO GAETANO
GIACOMELLI
31.10.2023 12:17:15
GMT+01:00

L'Assessore ai Lavori Pubblici e
alle Infrastrutture

Ornella Segnalini

Firmato digitalmente da
Ornella Segnalini

Data e ora della firma: 31/10/2023 14:09:50

L'Assessore all'Agricoltura,
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti

Sabrina Alfonsi



SABRINA ALFONSI
31.10.2023 13:21:18
GMT+01:00
Visto

Il Segretario Generale

Pietro Paolo Mileti



GIANLUCA
VIGGIANO

IL SINDACO

Premesso che:

l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 individua gli ordinari limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Roma Capitale è inserita nella zona climatica D dell'articolo 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento di 12 ore giornaliere tra il 1° Novembre e il 15 Aprile 2023;

Atteso che:

l'ordinamento nazionale e europeo in materia di impianti e di utilizzo di risorse energetiche prevede che devono essere volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale, risorsa utilizzata anche per la produzione di quota parte di energia elettrica e calore;

il Comune di Roma in data 18 Giugno 2009 ha aderito al "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia", promosso dalla Commissione Europea, che ha tra i suoi obiettivi la riduzione delle emissioni di gas serra sul territorio, l'aumento della resilienza e la preparazione agli impatti negativi del cambiamento climatico, oltre ad affrontare la povertà energetica come un'azione chiave per garantire una giusta transizione;

tali decisioni sono collocate dentro una strategia complessiva dell'amministrazione che punta a realizzare interventi strutturali nella direzione della decarbonizzazione e elettrificazione dei sistemi di mobilità e di riscaldamento degli edifici a emissioni zero, e di riqualificazione ambientale delle aree più delicate, come scuole e ospedali;

tali interventi devono essere coerenti con gli impegni di riduzione delle emissioni degli inquinanti e al contempo delle emissioni di CO2, come previsto dalla Mission europea *100 Carbon-neutral and smart cities by 2030* in cui Roma è stata selezionata dalla Commissione UE;

Considerato che:

gli impianti termici a uso civile rappresentano una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sul territorio capitolino, principalmente di PM10 e di NO2 per i quali si registrano ancora superamenti dei valori limite;

le situazioni più critiche di inquinamento atmosferico si verificano soprattutto nel periodo invernale, generalmente a partire dal mese di novembre quando iniziano ad instaurarsi condizioni meteo-climatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, associandosi ad un quadro emissivo più gravoso determinato, oltre che dai flussi di traffico, anche dal funzionamento degli impianti di riscaldamento;

le temperature del periodo registrate e le previsioni fornite dall'Aeronautica Militare sul proprio sito istituzionale risultano per il Centro Italia al di sopra della media stagionale;

la diminuzione delle temperature, degli orari giornalieri e del periodo di esercizio degli impianti termici, oltre a rappresentare un risparmio economico per le famiglie, contribuisce al contenimento delle emissioni inquinanti locali di cui gli impianti termici a uso civile rappresentano, come sopra richiamato, una fonte importante;

l'articolo 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Atteso che:

il Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 definisce impianto termico: *"impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate"*;

l'articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, stabilisce, tra l'altro, che: *"Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia."*;

Visti:

la Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

gli artt. 129 e 132 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74;

l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;

ORDINA

per tutti gli impianti termici, come definiti dal Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, presenti sul territorio di Roma Capitale le seguenti condizioni di esercizio:

- 1) la riduzione del periodo ordinario di esercizio, stabilendo, per la stagione 2023 – 2024, come periodo di funzionamento quello compreso tra il 15.11.2023 e il 07.04.2024;
- 2) il funzionamento per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, mentre per gli Uffici dell'Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere;
- 3) la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'articolo 3 comma 1, del DPR n. 74/2013 (ossia 17°C +2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19°C +2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici);

di fare salve, in ogni caso, le seguenti deroghe:

- A) le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non si applicano a:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
- B) la condizione di cui al precedente punto 2) non si applica a:
- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - b) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici già derogati dall'applicazione delle condizioni di cui ai punti 1) e 2), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - c) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2;
 - d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
- C) la condizione di cui al precedente punto 3) non si applica a:
- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti;
 - b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria di cui al D.P.R. n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d'uso;
 - c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell'aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al D.P.R. n.74/2013 o dalla circostanza per cui l'energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
 - d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all'Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

la non applicazione della condizione di cui al precedente punto 2) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria, per gli impianti con riscaldamento centralizzato a pompa di calore;

le condizioni di cui al punto 1 non si applicano altresì agli edifici pubblici e privati che utilizzano esclusivamente sistemi di riscaldamento a pompe di calore autonomi o centralizzati, anche integrati con impianti da fonti rinnovabili;

le condizioni di cui al punto 3 non si applicano agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. 74/2013, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione

degli impianti consentita dai commi 2 e 3 dell'art. 4 del medesimo Decreto, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e) del comma 6 art. 4 del D.P.R. 74/2013;

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la sua massima diffusione alla cittadinanza anche per il tramite del sito istituzionale di Roma Capitale;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri



**Roberto
Gualtieri**